

Publicato il 31/01/2025

**N. 02200/2025 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00900/2025 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2025, proposto da Francesco De Santis, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carolei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Daniele Palatroni, Luca Di Tonno, Gerardo Pastore, Giovanna Lugaro e Giuseppe Alex Cacici, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa adozione della misura cautelare più idonea:*

- della graduatoria finale di merito (foglio d'ordini n.14) del 30 ottobre 2024 - Contingente Ordinario - relativa al «Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 28° corso di formazione erogato dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di

*finanza di n. 370 allievi vicebrigadieri, riservato agli appartenenti al ruolo “appuntati e finanziari” del Corpo»;*

- del il verbale del 24 aprile 2024, con il quale la Sottocommissione per la valutazione della prova d’esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle Graduatorie finali di merito, accoglieva parzialmente l’istanza presentata in autotutela, rideterminando il punteggio attribuito all’esito della prova scritta in 16, 414;

b) del provvedimento notificato al ricorrente a mezzo pec in data 8 maggio 2024 con il quale veniva comunicato allo stesso che la Sottocommissione per la valutazione della prova d’esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle Graduatorie finali di merito, accoglieva solo parzialmente l’istanza presentata in autotutela, rideterminando il punteggio attribuito all’esito della prova scritta in 16, 414;

c) l’avviso del giorno 8 febbraio 2024 pubblicato sul portale attivo all’indirizzo “<https://concorsi.gdf.gov.it>” e sulla rete intranet con il quale venivano indicati i punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova scritta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso, ad un primo esame proprio di questa fase, sia assistito dal requisito del *fumus boni iuris* tenuto conto che:

- quanto alle censure dedotte avverso la domanda n. 8, dalla lettura dell’elaborato grafico del ricorrente risulta inequivoca la volontà di quest’ultimo di selezionare la risposta B, ovvero quella ritenuta corretta dall’Amministrazione, con conseguente applicazione dei principi – che il Collegio condivide - affermati da questo Tribunale nella sentenza n. 2525 del

2021 ove si prevede che: *“Il sistema di correzione ottica delle prove preselettive non può arrivare a irrigidire la procedura concorsuale sino al punto di escludere che, nei casi in cui risulti ictu oculi evidente la risposta che il candidato ha inteso dare (...) l’Amministrazione possa, in caso di contestazione, considerare come resa unicamente la risposta inequivocabilmente apposta dall’interessato, correggendo la valutazione di risposta multipla segnalata dal lettore ottico”*;

- quanto alle censure avverso la domanda 44, la presenza, nel quesito, di molteplici errori e refusi nell’utilizzo di punteggiatura (la virgola dopo la parola Guglielmo, che avrebbe dovuto, invece, essere posta fuori delle virgolette; l’utilizzo dell’apostrofo – in luogo delle virgolette - prima della parola Venite e dopo la parola interessanti), nonché di imprecisioni di editing (l’utilizzo indistinto delle virgolette alte sia per introdurre la citazione del testo di Umberto Eco sia per introdurre il discorso diretto all’interno della citazione) sono elementi idonei a confondere i candidati in ordine alla scelta della risposta esatta; rendendo, quindi, il quesito sostanzialmente ambiguo (cfr. Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756 ove afferma che la Commissione *«non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico»*, e che *«ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”»*);

Considerato, quanto al requisito del *periculum in mora*, meritevole di tutela l’interesse di parte ricorrente alla prosecuzione dell’iter selettivo, anche ai fini dell’ammissione al corso di formazione professionale previsto per i vincitori del concorso;

Ritenuto inoltre necessario che il ricorrente, in vista dell’udienza di merito, provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria finale, quali possibili controinteressati all’accoglimento del gravame, ferma la possibilità per la predetta parte di

presentare istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod.proc.amm.;

Ritenuto infine di dover fissare per la prosecuzione della trattazione l'udienza pubblica dell'11 giugno 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto;

- dispone la sospensione del provvedimento impugnato, ai fini di cui in motivazione;
- fissa l'udienza di merito all'11 giugno 2025;
- compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore

Giuseppe Bianchi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Marianna Scali**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Mele**

IL SEGRETARIO